

Circolare n. 001/2017 – Prot. n.038/2017 del 24/01/2017

Consiglio Nazionale dei Chimici
P.zza San Bernardo, 106
00183 Roma
cnc@chimici.it

Consiglio Nazionale dei Dottori
Agronomi e dei Dottori Forestali
Via Po, 22
00198 Roma
serviziogreteria@conaf.it

Consiglio Nazionale dei Geologi
Via Vittoria Colonna, 40
00193 Roma
ufficioaffarigenerali@cngeologi.it

Consiglio Nazionale dei Geometri
e dei Geometri Laureati
P.zza Colonna, 361
00187 Roma
cng@cng.it

Consiglio Nazionale degli Ingegneri
Via XX Settembre n. 5
00187 Roma
segreteria@cni-online.it

Consiglio Nazionale dei Periti Agrari
e dei Periti Agrari Laureati
Via Principe Amedeo, 23
00185 Roma
info@peritiagrari.it

Consiglio Nazionale dei Periti Industriali
e dei Periti Industriali Laureati
Via di San Basilio, 72
00187 Roma
cnpi@cnpi.it

CONSIGLI NAZIONALI:

**ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI - CHIMICI - DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI - GEOLOGI – GEOMETRI
E GEOMETRI LAUREATI - INGEGNERI - PERITI AGRARI E PERITI AGRARI LAUREATI - PERITI INDUSTRIALI E PERITI INDUSTRIALI LAUREATI - TECNOLOGI ALIMENTARI**

Sede: Via Barberini 68, 00187 Roma – tel: 06.42017973 – info@reteprofessionitecniche.it – info@pec.reteprofessionitecniche.it

Associazione costituita con atto notarile in data 26/6/2013 - Rep. N° 79992 – Racc. N° 29562- CF 97767480581



Ordine Nazionale dei Tecnologi Alimentari
Via degli Uffici del Vicario, 49
00186 Roma
info@tecnologiaalimentari.it

Consiglio Nazionale degli Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
Via di Santa Maria dell'Anima, 10
00186 Roma
direzione.cnappc@awn.it

Circolare n. 001/2017 – Prot. n.038/2017

Roma, 24 gennaio 2017

Oggetto: Informativa Audizione nell'ambito dell'esame del disegno di legge AC 4135 in materia di lavoro autonomo – Camera dei Deputati - XI Commissione Permanente (Lavoro pubblico e privato).

Cari Presidenti,

lo scorso 12 gennaio ha avuto luogo, presso la XI Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato), l'Audizione della RPT nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 4135, approvato dal Senato, recante misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato.

La delegazione della Rete, guidata dal Consigliere RPT e Presidente del CNGeGL, Maurizio Savoncelli, e composta dal Consigliere RPT e Presidente CNC, Nausicaa Orlandi, dal Consigliere CNAPPC Massimo Crusi, dal Consigliere CONAF Marcella Cipriani, dal Consigliere CNPAePAL Marcello Polverari, dal Direttore Fondazione CNI Massimiliano Pittau e dall'Avvocato del CNAPPC Marco Antonucci, ha illustrato ai Commissari un documento contenente le proposte della Rete.

La delegazione della Rete delle Professioni Tecniche, prendendo come punto di riferimento l'approccio che le risultanze della precedente audizione della RPT al Senato ha avuto in tema di lavoro autonomo, ha auspicato, nell'illustrazione, un ulteriore miglioramento del provvedimento in un quadro di condivisione con la Commissione. In particolare, una importante apertura, da parte del Presidente della Commissione, On. Cesare Damiano, a proposito dei parametri di riferimento, ovvero la necessità di una loro introduzione, abbinata all'adozione di precisi standard di qualità, al fine di fornire ai committenti un punto di riferimento per valutare la prestazione del professionista.

CONSIGLI NAZIONALI:

ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI - CHIMICI - DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI - GEOLOGI – GEOMETRI
E GEOMETRI LAUREATI - INGEGNERI - PERITI AGRARI E PERITI AGRARI LAUREATI - PERITI INDUSTRIALI E PERITI INDUSTRIALI LAUREATI - TECNOLOGI ALIMENTARI

Sede: Via Barberini 68, 00187 Roma – tel: 06.42017973 – info@reteprofessionitecniche.it – info@pec.reteprofessionitecniche.it

Associazione costituita con atto notarile in data 26/6/2013 - Rep. N° 79992 – Racc. N° 29562- CF 97767480581


La delegazione RPT ha sottolineato il ruolo del professionista per la collettività, e dunque ha ribadito l'importanza di continuare nel processo atto a conferire ai professionisti un ruolo sussidiario rispetto a funzioni di autorizzazione, verifica e controllo. I professionisti sono infatti pronti, nell'ambito delle proprie competenze e responsabilità, per le attività di certificazione - asseverazione - verifica - controllo al posto della Pubblica Amministrazione, così da agevolare la stessa nello svolgimento delle attività e dedicare risorse ad altre specificità. Appare infatti sia stata recepita anche la necessità di mettere in atto misure di deducibilità dei costi per i professionisti, in primis quelli derivanti da attività di formazione continua e certificazione di competenze professionali.

Tra le principali proposte illustrate dalla delegazione della si segnalano quelle relative al rilancio delle Società tra Professionisti (STP), gli interventi in materia previdenziale e le modifiche normative in merito al reddito del lavoro autonomo e la necessità di parametri di riferimento sulla base di standard prestazionali, a tutela dei committenti e della qualità delle prestazioni.


Per Vostra opportuna conoscenza, si allega il documento presentato.

Cordialmente

IL SEGRETARIO
(Dott. Andrea Sisti)



IL COORDINATORE
(Ing. Armando Zambrano)



CONSIGLI NAZIONALI:

ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI - CHIMICI - DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI - GEOLOGI - GEOMETRI
E GEOMETRI LAUREATI - INGEGNERI - PERITI AGRARI E PERITI AGRARI LAUREATI - PERITI INDUSTRIALI E PERITI INDUSTRIALI LAUREATI - TECNOLOGI ALIMENTARI

Sede: Via Barberini 68, 00187 Roma – tel: 06.42017973 – info@reteprofessionitecniche.it – info@pec.reteprofessionitecniche.it

Associazione costituita con atto notarile in data 26/6/2013 - Rep. N° 79992 – Racc. N° 29562- CF 97767480581



Camera dei Deputati

XI Commissione Permanente

(Lavoro pubblico e privato)

Audizione nell'ambito dell'esame del disegno di legge

AC 4135 in materia di lavoro autonomo

Roma, 12 gennaio 2017

**RETE NAZIONALE DELLE PROFESSIONI DELL'AREA
TECNICA E SCIENTIFICA**

**CONSIGLIO NAZIONALE ARCHITETTI, PIANIFICATORI,
PAESAGGISTI E CONSERVATORI**

CONSIGLIO NAZIONALE CHIMICI

**CONSIGLIO NAZIONALE DOTTORI AGRONOMI E
DOTTORI FORESTALI**

**CONSIGLIO NAZIONALE GEOMETRI E
GEOMETRI LAUREATI**

CONSIGLIO NAZIONALE GEOLOGI

CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI

**COLLEGIO NAZIONALE PERITI AGRARI E
PERITI AGRARI LAUREATI**

**CONSIGLIO NAZIONALE PERITI INDUSTRIALI E
PERITI INDUSTRIALI LAUREATI**

**CONSIGLIO DELL'ORDINE NAZIONALE
TECNOLOGI ALIMENTARI**

INDICE

Premessa	Pag. 4
1. Misure per il rilancio delle Società tra professionisti	10
2. Proposte di intervento in materia previdenziale	16
2.1. Riordino del sistema di attribuzione delle competenze tra Gestione Separata INPS e Casse Professionali	16
2.2. Riapertura dei termini di cui all'art. 3 D.Lgs. 103/1996 per la costituzione di nuove Casse previdenziali o per l'adesione alle Casse preesistenti	18
2.3. Modifica della "governance" del comitato degli amministratori del Fondo per le Gestione Separata INPS, di cui agli articoli 2, comma 26, L. 8 agosto 1995, n. 335 e 58, comma 2, L. 17 maggio 1999, n. 144.	18
3. Proposte di modifiche normative in merito al reddito di lavoro autonomo	20
3.1. Determinazione del reddito di lavoro autonomo	20
3.2. Determinazione del reddito di lavoro autonomo	21
3.3. Spese di viaggio, vitto e alloggio dei professionisti	22
3.4. Deducibilità delle spese di formazione e accesso alla formazione permanente	23
3.5. Determinazione del reddito di lavoro autonomo	24
3.6. Determinazione del reddito di lavoro autonomo	26
3.7. Limiti di deduzione delle spese e degli altri componenti negativi relativi a taluni mezzi di trasporto a motore, utilizzati nell'esercizio di imprese, arti e professioni, (ex art. 12 – bis)	27
4. Proposta di modifica all'articolo 3 (Clausole e condotte abusive)	29
5. Proposta di modifica all'articolo 5 (Delega al Governo in materia di atti pubblici rimessi alle professioni ordinistiche)	30
6. Proposta di modifica all'articolo 8 (Deducibilità delle spese di formazione e accesso alla formazione permanente)	31

Premessa

Il dibattito, avviato alla fine del 2015, sul Disegno di legge in materia di “*Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato*”, anche definito come *Jobs Act del lavoro autonomo o delle partite Iva*, ha avuto il merito di sottolineare la forte crisi in cui ampi strati del sistema delle libere professioni si trovano, cercando di *aprire* ad una normativa che tuteli in modo più incisivo una categoria cui la politica ha spesso attribuito un ruolo subalterno rispetto ad altri attori del mercato del lavoro.

Il Disegno di Legge, per la parte dedicata al lavoro autonomo non imprenditoriale affronta tre aspetti diversi: il riconoscimento di alcune tutele legate all’esercizio dell’attività professionale, misure di sostegno e incentivo e misure di *welfare* (assegno di maternità, congedo parentale, malattia).

Colpisce non poco il fatto che il Disegno di Legge, nei primi articoli, ribadisca la necessità di alcuni diritti e tutele che il lavoratore autonomo dovrebbe avere nell’esercizio della propria attività, come il diritto a non vedersi modificare unilateralmente dal committente le condizioni contrattuali senza congruo preavviso, o il diritto a considerare inefficaci le clausole che stabiliscano il pagamento della prestazione di lavoro superiore a 60 giorni dalla data di ricevimento del committente della fattura o della richiesta di pagamento. Diritti e tutele che troppo spesso oggi sono disattesi e negati.

Ma cosa chiedono oggi i professionisti tecnici?

Da recenti rilevazioni effettuate sugli iscritti agli Ordini e Collegi aderenti alla Rete delle professioni tecniche, le misure considerate rilevanti in via decrescente sono:

- a) *gli incentivi agli investimenti e le misure di deducibilità dei costi*, come la deducibilità totale dei costi per la formazione continua, la deducibilità totale dei costi per la certificazione delle competenze professionali, o il così detto superammortamento del 140%, che consente di accelerare la deduzione dei costi per i beni strumentali;
- b) *le norme per l’innalzamento delle tutele del lavoratore autonomo nei confronti dei committenti*, come l’inefficacia delle clausole che attribuiscono al committente la facoltà di modificare unilateralmente il contratto, o di recedere dal contratto senza congruo preavviso, o ancora l’inefficacia di clausole che stabiliscano pagamenti del lavoro svolto superiori a 60 giorni dalla presentazione della fattura, o la **possibilità anche per i professionisti di ricorrere al giudice del lavoro in caso di controversia di lavoro, anziché, come attualmente accade, al giudice ordinario;**

- c) *le regole per una più agevole ed efficace partecipazione dei liberi professionisti ai bandi di gara per appalti pubblici.* Le norme italiane in materia di appalti pubblici sono tra le più complicate e farraginose esistenti nel nostro Paese, spesso ostative della libera concorrenza e quindi anche dell'esercizio della libera professione. Tra le priorità indicate dai professionisti vi è la richiesta che **le stazioni appaltanti consentano un più facile accesso alle informazioni sulle gare**, così come è determinante **inserire nei capitolati requisiti meno stringenti per la partecipazione alla gara stessa**, in linea peraltro con le raccomandazioni dell'Anac.

Gli iscritti agli Albi di Ordini e Collegi di professioni tecniche attribuiscono alle misure di *welfare* una importanza secondaria; ciò dipende dal fatto che questi, tramite le loro Casse di Previdenza, godono già di una serie di misure di sostegno previdenziali e assistenziali (malattia e maternità) e dal fatto che, in un elenco di priorità, **le misure di sostegno al reddito e di riduzione dei costi assumono rilevanza strategica**. E' evidente, infatti, che in una situazione di diffusa difficoltà, come quella attuale, l'obiettivo principale è di intervenire con misure che sostengano, *in primis*, il reddito anche abbattendo alcuni costi, come nel caso del superammortamento e della deducibilità integrale delle spese per la formazione e per la certificazione delle competenze professionali.

Infine, la Rete delle professioni tecniche sostiene *che occorra riavviare una riflessione sui compensi dei professionisti in base a criteri certi*. La maggior parte dei professionisti tecnici ritiene che una competizione basata solo sul prezzo vada anche a scapito della qualità della prestazione professionale. D'altra parte non è difficile immaginare che molti professionisti ritengono che questa competizione al ribasso non abbia fatto altro che peggiorare lo stato di crisi manifestatasi negli ultimi anni. Per questi motivi più dell'80% sarebbe favorevole all'introduzione almeno di parametri che possano essere un importante riferimento anche per i committenti. E' evidente che si tratta di un tema molto delicato che, tuttavia, andrebbe affrontato senza preconcetti, tenendo conto che il mercato in cui operano i liberi professionisti tecnici, oltre che essere in crisi è profondamente mutato.

In tale settore, com'è noto, il complesso delle previsioni che individuano il contenuto delle principali prestazioni rese dai professionisti tecnici (com'è il caso, ad esempio, dell'articolo 93 del d.lgs. n. 163/2006 e degli articoli 17 ss. del d.P.R. n. 207/2010) e i corrispettivi economici, non obbligatori, riferibili al costo delle prestazioni medesime (di cui al d.m. n. 143/2013, recante la determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura e all'ingegneria, ma anche agli articoli da 33 a 39 del d.m. n. 140/2012,

recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della giustizia) delinea una cornice normativa chiara e puntuale entro la quale appare agevole stabilire, nel caso concreto, un corretto rapporto tra l'attività professionale prestata e il rispettivo valore economico.

Al contrario, nel settore privato – laddove, peraltro, la committenza risulta generalmente meno strutturata rispetto a quella pubblica – analoghi strumenti di regolazione non sono attualmente previsti, stante l'intervenuta abrogazione dell'istituto della tariffa professionale, il quale, pur presentando taluni elementi di rigidità, a partire dalla sua natura obbligatoria, era stato riconosciuto pienamente compatibile con i principi del libero mercato e della libertà di concorrenza affermati dal diritto dell'Unione europea, secondo la conforme interpretazione della Corte di giustizia (sentenze del 19 febbraio 2002, *Arduino*, causa C-35/99, del 5 dicembre 2006, *Cipolla-Macrino*, cause riunite C-94/04 e C-202/04 e del 29 marzo 2011, *Commissione c. Italia*, causa C-565/08).

Il vuoto normativo lasciato da tale abrogazione e dalla mancata adozione di meccanismi di regolazione alternativi va a scapito dell'interesse generale di stabilire preventivamente e in modo obiettivo i principali standard prestazionali e il corrispondente ordine di costi, per metterli in relazione con il contenuto dell'attività professionale concretamente svolta nei confronti dell'utenza privata. Sul punto, è agevole osservare come l'assenza di riferimenti normativi che consentano di stabilire con sufficiente chiarezza il livello delle prestazioni professionali in linea con standard qualitativi predeterminati, oltre a provocare un evidente disorientamento nella committenza, sia in grado di incidere in modo significativo sulla stessa corretta applicazione di importanti discipline legislative. In tema di certificazione energetica, ad esempio, l'assenza di riferimenti prestazionali e relativi corrispettivi economici ha favorito la diffusione della prassi di emettere la certificazione anche in assenza di sopralluoghi nell'edificio, con ciò sostanzialmente vanificando le stesse finalità dell'intervento regolatore in un settore così rilevante come quello dell'efficientamento energetico.

La Rete si è, quindi, fatta promotrice di un processo decisionale che conduca non già al ripristino della tariffa professionale, ritenuta inadeguata a motivo dei segnalati elementi di rigidità, bensì alla definizione di standard prestazionali e di corrispettivi economici idonei a costituire un efficace strumento di orientamento per la committenza privata, sulla scorta dell'esperienza già maturata nel settore pubblico e nel pieno rispetto dei principi di libera concorrenza e parità di trattamento.

Il lavoro professionale va rilanciato ed è evidente che la sfida si rivela complessa poiché **non è possibile agire solo su una leva**, ma occorre **agire su più piani allo stesso tempo** e con una molteplicità di elementi: norme più chiare in materia di lavoro, un piano organico di incentivi, più correttezza ed efficienza nella gestione delle gare pubbliche e degli investimenti pubblici, incentivazione di nuove forme organizzative del lavoro professionale. **Agire con una prospettiva multifocale è l'obiettivo della Rete delle professioni tecniche, nella consapevolezza che il rilancio delle professioni tecniche richiede modalità di intervento e di rappresentanza degli interessi diverse dal passato.**

Occorre tuttavia allargare lo sguardo ad una **complessiva semplificazione delle regole che hanno un impatto diretto sull'attività dei professionisti**. Operiamo in un contesto in cui vi è una sovrabbondanza di norme, spesso in contraddizione l'una con l'altra. Per questi motivi la Rtp da tempo sostiene *in primis* la necessità di **conferire agli professionisti tecnici un ruolo sussidiario rispetto alla funzione di autorizzazione, verifica e controllo generalmente attribuita, in molti ambiti, alle Pubbliche Amministrazioni**. Si tratta, in sostanza, di attribuire ai professionisti la responsabilità di certificare e di consentire l'avvio di un ampio spettro di interventi e di attività al posto della PA, con un sicuro risparmio di tempi e costi.

Un piano organico di incentivi per il lavoro professionale

La Legge di Stabilità 2016 (art. 1, comma 821) ha sancito l'accesso dei liberi professionisti ai Por (Programmi operativi regionali) e ai Pon (Programmi operativi nazionali) finanziati a valere sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo europeo di sviluppo regionale, rientranti nella programmazione dei fondi strutturali europei 2014/2020. Ancora più rilevante è l'attestazione (a norma di legge) secondo la quale i **liberi professionisti sono equiparati "alle piccole e medie imprese come esercenti attività economica"**. Tale principio di equiparazione altro non è che l'accoglimento, da parte dell'Ordinamento italiano, di un principio già sancito nel 2013 in sede europea. **Con ritardo si è sanata, dunque, una condizione di disparità in cui, ancora una volta, sono stati tenuti i liberi professionisti**. Per molti versi, questa disparità altro non è che l'espressione di **un'attenzione assai ridotta che la politica** pone a questo segmento del mercato del lavoro e la manifestazione di un ritardo culturale cui occorre porre fine anche con un'azione più determinata da parte dei Consigli e dei Collegi nazionali delle professioni.

Con la possibilità di accesso dei professionisti ai bandi europei si apre, per così dire, una partita importante sotto molti profili. Le prime stime indicano in oltre 70 miliardi le risorse finanziarie disponibili a valere su Por e Pon cui potrebbe accedere chi esercita lavoro autonomo professionale da oggi fino al 2020. E' evidente, tuttavia, che al di là delle enunciazioni di principio o della equiparazione tra professionisti e piccole e medie

imprese e della disponibilità di risorse destinate ad una platea potenziale di circa 2 milioni di lavoratori autonomi chiamati ad affrontare indubbiamente una fase altamente critica del mercato, si pongono due obiettivi essenziali:

- **individuare con esattezza le misure da sottoporre a finanziamento**, misure che siano di concreto aiuto ai liberi professionisti;
- **operare con grande celerità in modo che i bandi**, attraverso cui accedere alle risorse disponibili, **siano aperti in termini estremamente rapidi**, rispondendo alle effettive esigenze di chi opera nel mercato delle libere professioni.

Occorre sottolineare come le poche esperienze messe in campo da alcune Regioni, negli anni passati, in termini di misure destinate ai liberi professionisti, si siano rivelate piuttosto deboli, generiche e confuse, salvo casi rarissimi. Si spaziava da forme di sostegno al microcredito a generici finanziamenti concessi ad imprese per utilizzare, in un periodo limitato di tempo, la consulenza di liberi professionisti.

E' evidente che, in termini di programmazione di questi interventi, vi è necessità di un piano organico che miri a finanziare azioni veramente utili a chi opera nella libera professione.

Da questo punto di vista, **le richieste da parte della Rete delle professioni tecniche è piuttosto esplicita**: la parte più consistente delle risorse disponibili dovrebbe essere utilizzata per finanziamenti a tasso agevolato o a fondo perduto **per investimenti in conto capitale** (impianti, macchinari, *hardware* e *software*). In una fase di crisi come quella attuale occorre essere pragmatici e, nella definizione di una scala di priorità degli interventi, la RTP chiede che una parte cospicua delle risorse disponibili venga destinata a sostenere nuovi investimenti, che si tradurrebbero, nei fatti, in una forma di sostegno al reddito o meglio ai margini di guadagno, oggi ridotti al minimo.

La RTP ritiene, inoltre, che esistano ulteriori ambiti in cui possano intervenire misure di sostegno esplicitamente destinate ai professionisti. In particolare:

- misure di incentivo per la costituzione di reti tra professionisti o reti miste industria-attività professionali;
- incentivi per il *coworking* nell'ambito degli studi professionali, con incentivi non solo destinati ai giovani;
- misure di sostegno al professionista che risiede ed opera nelle aree svantaggiate e/o montane;

- misure a sostegno dei professionisti che avviano uno studio professionale o che avviano attività di ricerca ed innovazione o effettuano investimenti nell'ambito della ricerca di metodologie e processi innovativi della professione;
- misure di sostegno e incentivo al passaggio generazionale anche nell'ambito degli studi professionali;
- incentivi per l'acquisto di servizi *knowledge intensive* (ricerca, analisi, collaudo, progettazione, sperimentazione, prove, analisi, simulazioni, test) erogati da liberi professionisti dell'area tecnica ad imprese industriali e più nello specifico alle imprese che rientrano nella categoria delle *start-up innovative*;
- misure a sostegno delle donne che esercitano la libera professione;
- contributi per misure di welfare che consentano la conciliazione dei tempi di lavoro-famiglia tra i liberi professionisti ed il sostegno alla maternità e paternità.

Inoltre, è essenziale prevedere bandi specificatamente dedicati ai liberi professionisti evitando, ove possibile, l'apertura anche alle piccole e medie imprese, che in effetti hanno esigenze e massa critica generalmente diverse da quelle di un lavoratore autonomo. E' necessario che nei bandi per i Fondi UE possano essere destinate esplicitamente delle risorse *ad hoc* per i professionisti impegnati nell'elaborazione dei singoli progetti da presentare a gara; infine fondamentale è l'implementazione di un'informazione mirata sui bandi e sulle loro opportunità.

Bisogna prendere atto che la mancanza di informazione rischia di rendere inutili gli sforzi messi in campo per far sì che anche le libere professioni possano accedere al sistema dei finanziamenti pubblici. Occorre evitare che nell'ambito di ciascuna Regione ed anche a livello centrale si avviino consultazioni e dibattiti interminabili su quanto e come la programmazione dei fondi europei debba essere aperta ai professionisti.

1. *Misure per il rilancio delle Società tra professionisti*

Rispetto all'inquadramento civilistico, l'articolo 10 della legge 183/2011 prevede che le *Società tra professionisti* adottino uno dei modelli societari esistenti, non ipotizzando la creazione di un nuovo modello societario ad hoc. La volontà del legislatore è evidentemente quella di creare dei soggetti societari che possano offrire una pluralità di competenze e possiedano le capacità economiche e finanziarie per far fronte ai crescenti investimenti richiesti per l'esecuzione delle prestazioni professionali in ambiti di mercato sempre più estesi e concorrenziali. Da qui la possibilità di includere, nella compagine sociale, soci non professionisti con finalità di investimento.

L'insieme di norme contenute nel sopracitato articolo 10 evidenziano una netta distinzione tra soggetto esercente l'attività e gli esecutori della stessa, individuando nella società il centro di interesse patrimoniale mentre nei soci professionisti i soggetti preposti all'esecuzione della prestazione.

Tale distinzione comporta che, benché l'attività esercitata sia di natura professionale, il reddito prodotto faccia capo alla società, costituendo inevitabilmente reddito di impresa.

Tale conclusione è conforme alla soluzione proposta dall'Agenzia delle Entrate, l'8 maggio 2014, in risposta ad un interpello presentato da una *Società tra professionisti* costituita nella forma di società a responsabilità limitata. L'Agenzia nel rispondere al contribuente riporta che *"Dette società professionali non costituiscono un genere autonomo con propria causa, ma appartengono alle società tipiche disciplinate dai titoli V e VI del libro V del codice civile e, pertanto, sono soggette integralmente alla disciplina legale del modello societario prescelto, salvo le deroghe ed integrazioni previste dalla disciplina speciale contenuta nella legge n. 183 del 2011 e nel regolamento attuativo. Ne consegue che anche per le s.t.p. trovano conferma le previsioni di cui agli articoli 6, ultimo comma, e 81 del TUIT, per effetto dei quali il reddito complessivo delle società in nome collettivo e in accomandita semplice, delle società e degli enti commerciali di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 73, da qualsiasi fonte provenga, è considerato reddito di impresa. Ai fini della qualificazione del reddito prodotto dalle s.t.p., non assume alcuna rilevanza, pertanto, l'esercizio dell'attività professionale, risultando a tal fine determinante il fatto di operare in una veste giuridica societaria"*.

Correttamente il parere dell'Agenzia delle Entrate dà una rilevanza centrale al criterio soggettivo (la veste giuridica societaria) rispetto all'oggetto dell'attività svolta dalla *Società tra professionisti*.

Parte della dottrina rileva, invece, come la sostanza dell'attività esercitata debba prevalere sulla forma e propende per l'applicazione del regime fiscale delle associazioni senza personalità giuridica costituite tra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni così come riportato nell'articolo 11 dello Schema di decreto legislativo oggetto della presente proposta emendativa.

Argomenti centrali a sostegno di tali tesi sono la natura dell'attività svolta, l'esclusività dell'oggetto sociale e l'obbligo di iscrizione agli Ordini e Collegi professionali.

Tale tesi risulta non condivisibile in quanto, sebbene da un lato vi sia una forte similitudine tra le *Società tra professionisti* (di cui all'articolo 10 della Legge 183/2001) e le *Società tra avvocati* (STA, di cui al D.Lgs. 96/2001, alle quali si applica il regime fiscale previsto dall'articolo 11 dello Schema di decreto legislativo), esse si differenziano per due elementi sostanziali. Da un lato la possibilità di costituire le *Società tra professionisti* anche come società di capitali e dall'altro la presenza all'interno della compagine sociale di queste ultime anche di soci non professionisti. Inoltre, l'obbligo di iscrizione all'Ordine professionale per le *Società tra professionisti* va inquadrato come elemento rafforzativo del criterio soggettivo, comportando una effettiva distinzione tra società e soci anche rispetto all'oggetto sociale.

Peraltro, rispetto ad una *Società tra professionisti* costituita nella forma di società di capitali l'applicazione del criterio di cassa (conseguente all'applicazione del regime fiscale delle associazioni senza personalità giuridica costituite tra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni), con l'imponibilità per trasparenza sui soci e l'applicazione della ritenuta di acconto di cui all'articolo 25 del D.P.R. 600/1973, genererebbe una serie di problematiche di cui riportiamo un breve elenco non esaustivo:

- necessità di redigere il bilancio di esercizio secondo il criterio di competenza e imposizione in capo ai soci secondo il criterio di cassa, con la conseguente necessità di porre in essere una gestione contabile che contempli entrambi i criteri;
- sostanziale difformità tra risultato di esercizio della società e base imponibile ai fini fiscali;

- difficoltà nel remunerare il lavoro dei soci in corso d'anno per rispettare i vincoli posti in essere dalla normativa relativa alla distribuzione degli utili;
- difficoltà nell'attribuzione della ritenuta ai singoli soci in quanto parte del patrimonio della società;
- impossibilità di ripartire il reddito prodotto tra i singoli soci in base al lavoro svolto (così come accade nelle associazioni tra professionisti) senza risultare in contrasto con quanto previsto dall'atto costitutivo e dallo statuto della società.

Senza considerare che il reddito tassato per trasparenza con il principio di cassa potrebbe disincentivare la partecipazione alle STP dei soci non professionisti in qualità di soci di investimento.

Occorre, inoltre, rilevare come l'applicazione alle *Società tra professionisti* del regime fiscale per le associazioni professionali farebbe venir meno la convenienza ad utilizzare la prima forma organizzativa rispetto alla seconda. Infatti, se a vantaggio delle STP resterebbe la possibilità di far partecipare in qualità di soci soggetti non professionisti e di poter contare su una piena autonomia patrimoniale della società rispetto ai soci (nel caso si opti per una società di capitali), dall'altro si devono tenere in considerazione i maggiori costi di costituzione e gestione, la complessità delle norme previste dal codice civile per il modello di società scelto rispetto a quelle che regolano una associazione professionale, nonché l'insieme degli altri obblighi derivanti dall'applicazione dell'articolo 10 della legge 183/2011.

Un altro argomento che viene utilizzato a favore dell'assoggettamento delle STP al regime fiscale delle associazioni senza personalità giuridica costituite tra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni attiene al profilo previdenziale delle stesse.

Mentre pochi sono i dubbi circa l'obbligo per le STP di versare alle Casse professionali il contributo integrativo, in quanto i regolamenti delle stesse prevedono che il contributo integrativo sia dovuto da tutti gli iscritti agli albi o ai registri (incluse, dunque, le STP), rimangono da definire gli aspetti di assoggettabilità del reddito prodotto ai fini della determinazione del contributo soggettivo.

Secondo alcuni commentatori, solo nel caso in cui il reddito delle *Società tra professionisti* fosse ricondotto ai redditi di lavoro autonomo, così come previsto dall'articolo 11 dello Schema di decreto legislativo, esso concorrerebbe alla formazione della base imponibile ai fini del calcolo del contributo soggettivo.

Tale assunto, però, non è condivisibile.

Occorre rilevare, inizialmente, che i soci di una società di persone che svolgono la loro attività lavorativa con abitudine e prevalenza sono iscrivibili alla Gestione previdenziale dei Commercianti. Allo stesso modo i soci di una società a responsabilità limitata che esercitano in modo personale, continuativo e prevalente l'attività prevista dall'oggetto sociale della società, sono iscrivibili alla Gestione previdenziale dei Commercianti, mentre solo i soci delle società costituite come società per azioni non sono assoggettabili a tale gestione, in quanto non si presume che l'attività lavorativa sia svolta direttamente dai soci.

Orbene, nelle *Società tra professionisti* l'oggetto sociale viene perseguito esclusivamente con il lavoro prestato dai soci professionisti, per cui non vi è dubbio che gli stessi siano assoggettabili a contribuzione previdenziale, ricorrendo i requisiti di abitudine e prevalenza. Tali soci professionisti sono, inoltre, iscritti ad albi o registri tale per cui i redditi da essi prodotti non sarebbero assoggettabili alla Gestione Commercianti dell'INPS ma potrebbero essere attratti dalla gestione delle singole Casse professionali di appartenenza, con gli stessi principi utilizzabili per l'iscrizione alla Gestione Commercianti dell'INPS.

In questa ipotesi, di conseguenza, sebbene il reddito prodotto dalle STP sia configurabile come reddito di impresa, la peculiarità dell'attività svolta dalle suddette società comporterebbe l'assoggettabilità dello stesso a contribuzione soggettiva da parte delle singole Casse previdenziali. Al fine di eliminare qualunque dubbio interpretativo, le stesse Casse professionali potrebbero adeguare i propri regolamenti al fine di includere nella base imponibile del contributo soggettivo il reddito prodotto dalle *Società tra professionisti* per la quota spettante a ciascun socio professionista.

Alla luce di quanto fino ad ora esposto, appare evidente come il regime fiscale del reddito di impresa sia da considerarsi il regime fiscale naturale cui assoggettare le società tra professionisti.

Ciò nonostante, è da rilevare come l'applicazione del regime fiscale delle associazioni tra professionisti alle STP non debba essere esclusa a priori, in quanto la sua applicazione potrebbe risultare, nonostante l'aumento della complessità tecnico-operativa, conveniente per alcuni soggetti.

Proposta di emendamento

1. Alle società costituite ai sensi dell'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, si applicano, anche ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i regimi fiscali previsti per i modelli societari dalle stesse adottate.

2. In fase di costituzione, derogando a quanto previsto nel comma precedente, le società possono optare per il regime fiscale delle associazioni senza personalità giuridica costituite tra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni di cui all'articolo 5, comma 3, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

3. L'esercizio dell'opzione di cui al comma 2 è irrevocabile, e si applica anche ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446''.

4. Alle società di cui al comma 1, già costituite prima dell'entrata in vigore della presente norma, si applica il regime fiscale desumibile da comportamento concludente.

5. Sono integralmente deducibili per le STP, senza limiti di importi, acquisti di automezzi, strumentazione tecnica, hardware e software, interventi di adeguamento impiantistico degli studi, le spese di viaggio, vitto e alloggio collegate alla partecipazione ad eventi formativi, e similari effettuati fuori residenza, in Italia ed all'estero.

6. Il reddito derivante dallo svolgimento dell'attività della STP, fino a concorrenza dell'importo di 500.000,00 euro per ciascun periodo di imposta e fatto salvo quanto di seguito previsto in termini di maggiorazioni, è esente dalle imposte sui redditi, a decorrere dal periodo di imposta di accoglimento della istanza di agevolazione, nei limiti delle seguenti percentuali:

100%, per i primi cinque periodi di imposta;

60%, per i periodi di imposta dal sesto al decimo;

40%, per i periodi di imposta undicesimo e dodicesimo;

20%, per i periodi di imposta tredicesimo e quattordicesimo.

7. Per la STP è prevista l'esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive e dall'imposta municipale propria per i primi cinque periodi di imposta.

8. Per la STP è previsto altresì l'esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente (dipendenti della STP) nelle seguenti percentuali:

100%, per i primi cinque anni;

60%, per gli anni dal sesto al decimo;

40%, per gli anni undicesimo e dodicesimo;

20%, per gli anni tredicesimo e quattordicesimo.

2. *Proposte di intervento in materia previdenziale*

Allo stato attuale, le **aliquote contributive a cui sono sottoposti i lavoratori autonomi** iscritti alla Gestione Separata dell'INPS risultano **superiori** a quelle previste da altre gestioni previdenziali.

In conseguenza di tale elevata contribuzione, il livello della tutela previdenziale e assistenziale riconosciuta ai soggetti aderenti a tale Gestione Separata deve ritenersi, ad oggi, particolarmente scarso.

Pertanto, anche alla luce degli eventuali aumenti delle aliquote contributive previste dalle riforme in tema di pensione per gli anni a venire (aliquota pari al 33,72% nel 2019), appare evidente la necessità di un **intervento normativo mirato a modificare strutturalmente la legge istitutiva della Gestione Separata INPS**, semplificandone il funzionamento e garantendo maggiori tutele ai lavoratori autonomi iscritti a tale gestione.

La Rete delle Professioni Tecniche, nell'intervenire in occasione dell'odierna audizione, intende proporre **alcune modifiche alla disciplina de qua**, volte al perseguimento degli obiettivi sopra evidenziati.

Nell'illustrare tali modifiche, si è tenuto conto delle principali riforme che hanno interessato il mondo delle libere professioni, tra cui il D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, recante *Regolamento di riforma degli ordinamenti professionali*, e la L. 14 gennaio 2013, n. 4, *Disposizione in materia di professioni non organizzate*.

Nel procedere alle suddette proposte, si è valutato, altresì, il contenuto delle novità recentemente introdotte nel mercato del lavoro dai provvedimenti del "Jobs Act" e, in particolare, i punti della Riforma che hanno contribuito a connotare di maggiore dinamismo la posizione dei lavoratori subordinati.

2.1. Riordino del sistema di attribuzione delle competenze tra Gestione Separata INPS e Casse Professionali

Ad oggi, gli **iscritti agli Albi professionali** che producono reddito da lavoro autonomo devono risultare iscritti alla gestione obbligatoria presso la Cassa professionale di appartenenza.

Nel solo caso in cui tali soggetti siano iscritti ad altre forme di gestione previdenziale obbligatoria, ad esempio qualora si tratti di lavoratori dipendenti, il reddito di natura professionale viene assoggettato, nella maggior parte dei casi, a **contribuzione presso la Gestione Separata INPS mediante applicazione di una aliquota ridotta**, ad oggi pari al 23,5%.

A ben vedere, tuttavia, **la Gestione Separata INPS rappresenta una gestione “residuale” per i professionisti**, in quanto risulta obbligatoria solamente qualora le Casse professionali di appartenenza non abbiano previsto espressamente la possibilità di iscrizione anche per i soggetti obbligati al versamento in un'altra gestione previdenziale, ai sensi dell'articolo 3 del D. Lgs. 10 febbraio 1996, n. 103.

Tale norma, infatti, prevede espressamente che *“Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore [i.e. 17 marzo 1996] del presente decreto, **gli enti esponenziali a livello nazionale degli enti abilitati alla tenuta di albi od elenchi provvedono a deliberare con la maggioranza dei componenti dell'organo statutario competente, ove previsto, alternativamente: a) la partecipazione all'ente pluricategoriale di cui all'art. 4, avente configurazione di diritto privato secondo il modello delineato dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, in cui convergono anche altre categorie alle quali appartengono i soggetti di cui all'art. 1; b) la costituzione di un ente di categoria, avente la medesima configurazione di diritto privato di cui alla lettera a), alla condizione che lo stesso sia destinato ad operare per un numero di soggetti non inferiore a 8.000 iscritti; la relativa delibera deve essere assunta con la maggioranza dei due terzi dei componenti dell'organo statutario competente; c) l'inclusione della categoria professionale per la quale essi sono istituiti, in una delle forme di previdenza obbligatorie già esistenti per altra categoria professionale simile, per analogia delle prestazioni e del settore professionale, compresa fra quelle di cui all'elenco allegato al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, a condizione che abbia conseguito la natura di persona giuridica privata; d) l'inclusione della categoria nella forma di previdenza obbligatoria di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335”***.

Essendo ormai trascorsi quasi venti anni dall'entrata in vigore del D. Lgs. 103 del 1996, si ritiene di assoluta necessità che le Casse professionali siano messe in condizione di adeguare i propri statuti alle recenti evoluzioni del contesto normativo e sociale di riferimento, **introducendo l'obbligo di contribuzione anche per i professionisti iscritti alla Cassa, che già versino ad altre gestioni obbligatorie**.

Di seguito si sintetizzano le tre principali ragioni a sostegno della proposta suddetta.

In primo luogo, si rileva la necessità di **equiparare il trattamento contributivo dei professionisti iscritti alle stesse Casse di previdenza**. Ad oggi, infatti, la maggior parte dei professionisti iscritti agli Albi che svolgono attività di lavoro dipendente, oltre che di lavoro autonomo, sono tenuti al versamento di una aliquota contributiva maggiore rispetto ai colleghi che svolgono solamente attività di lavoro autonomo. Nella maggior parte dei casi, si evidenzia come la differenza di contribuzione sia pari a quasi 10 punti percentuali.

Le modifiche proposte hanno lo scopo, altresì, di **semplificare il più possibile la gestione contributiva in capo ai professionisti**, i quali, anche alla luce del crescente dinamismo

che caratterizza il mercato del lavoro, potrebbero vedersi costretti a versare i propri contributi in parte alla Gestione Separata INPS, in parte alla Cassa di Previdenza ed in parte alla Gestione lavoratori dipendenti presso l'INPS.

Infine, occorre **agevolare la richiesta e l'erogazione delle prestazioni previdenziali** da parte dei professionisti, evitando che la presenza di tre diverse gestione comporti un maggiore onere sia in termini di tempo che finanziari.

2.2. Riapertura dei termini di cui all'art. 3 D.Lgs. 103/1996 per la costituzione di nuove Casse previdenziali o per l'adesione alle Casse preesistenti

Al medesimo scopo di aggiornamento di quanto stabilito dal D.Lgs. 103/96, agli Enti esponenziali delle professioni regolamentate andrà nuovamente offerta la possibilità di optare per la creazione di una propria Cassa di previdenza o di aderire ad una già esistente, laddove tali Enti non abbiano effettuato alcuna scelta ai sensi dell'articolo 3 del D. Lgs. 103 del 1996.

In particolare, si rappresenta la peculiare situazione in cui si è venuto a trovare **l'Ordine dei Tecnologi Alimentari**. Tale Ordine, infatti, riconosciuto con Legge n. 59/1994 e relativo DPR 283/99 di attuazione, ha visto completata la propria fase costitutiva solamente nel novembre del 2002, con l'insediamento del primo Consiglio Nazionale, in qualità di unico organo deputato a deliberare in materia rappresentativa per la categoria.

Pertanto, la proposta in oggetto mira a sanare **due diversi problemi** attualmente riscontrabili. Il primo è connesso alla **posizione di disparità in cui vertono alcuni Ordinamenti professionali – fra cui i Tecnologi Alimentari** – che, al momento dell'entrata in vigore del D. Lgs. 103 del 1996, erano già stati riconosciuti dal Legislatore, ma non avevano ancora istituito i propri organi statutari di rappresentanza a livello nazionale, competenti per poter deliberare su quanto previsto dall'articolo 3 del D.Lgs. 103 del 1996. Tali Ordinamenti, infatti, risultano attualmente iscritti alla Gestione Separata dell'INPS, senza che sia intervenuta alcuna delibera da parte dei propri Enti esponenziali.

In secondo luogo, la presente proposta è volta a garantire la possibilità per gli Enti esponenziali, in ogni caso, di **modificare la scelta eventualmente posta in essere quasi vent'anni fa**, al fine di adeguarla alle complesse e continue evoluzioni del sistema previdenziale e pensionistico.

2.3. Modifica della “governance” del comitato degli amministratori del Fondo per le Gestione Separata INPS, di cui agli articoli 2, comma 26, L. 8 agosto 1995, n. 335 e 58, comma 2, L. 17 maggio 199, n. 144.

La proposta è stata elaborata anche alla luce delle modifiche introdotte dalla L. 14 gennaio 2013, n. 4, in tema di professioni non regolamentate, nonché nell'ottica della soppressione dei contratti di collaborazione a progetto, prevista nell'ambito del "Jobs act" a partire dall'anno 2016.

In particolare, ai sensi dell'art. 58, comma 2, L. 17 maggio 1999, n. 144, per la gestione della Gestione Separata INPS, di cui all'articolo 2, comma 26, L. 335/95, è costituito un **"Fondo gestito da un comitato amministratore, composto di tredici membri, di cui due designati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, cinque designati dalle associazioni datoriali e del lavoro autonomo in rappresentanza dell'industria, della piccola impresa, dell'artigianato, del commercio e dell'agricoltura e sei eletti dagli iscritti al Fondo. Il comitato amministratore opera avvalendosi delle strutture e di personale dell'INPS. I componenti del comitato amministratore durano in carica quattro anni"**.

Ad oggi, infatti, la *governance* della Gestione Separata vede una **scarsa rappresentatività dei collaboratori e dei professionisti**, se si considera la circostanza per cui alla votazione dei sei membri di loro spettanza ha partecipato meno dell'1% degli iscritti.

Pertanto, dal momento che i professionisti iscritti alla Gestione Separata dell'INPS rappresentano il 20% del totale degli iscritti, sarebbe opportuno **modificare la composizione dei membri del comitato amministratore del fondo** di cui al summenzionato articolo 58 della L. 144/1999, prevedendo che **2 membri siano scelti in rappresentanza dei professionisti iscritti alla Gestione Separata**, tra i rappresentanti degli enti esponenti degli ordini professionali e delle associazioni professionali di cui all'articolo 2 della Legge n. 4 del 2013.

3. Proposte di modifiche normative in merito al reddito di lavoro autonomo

3.1. Determinazione del reddito di lavoro autonomo

All'articolo 54, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono abrogati i commi 1 – bis, 1 – bis1 e 1-ter.

Relazione illustrativa della modifica

La modifica proposta prevede l'irrilevanza, ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo, delle plusvalenze e delle minusvalenze.

Le modalità di esercizio delle attività professionali e le componenti reddituali (negative e positive) si caratterizzano per la loro specificità che può ben spiegare l'adozione di criteri di determinazione del reddito (professionale) diversi rispetto a quelli previsti per gli esercenti attività d'impresa. L'adozione del principio di cassa quale criterio di determinazione del risultato dell'esercizio dimostra come il legislatore abbia ritenuto di dover applicare regole diverse rispetto alle previsioni valide per le imprese.

Tale diversità dovrebbe esprimersi anche nell'individuazione dei componenti di reddito rilevanti. Le ragioni esposte dovrebbero essere quindi già di per sé sufficienti al fine di attribuire alla disciplina fiscale dei redditi di lavoro autonomo una completa autonomia rispetto ai redditi di impresa.

Si propone così di ritornare alla formulazione normativa vigente anteriormente all'approvazione della legge Finanziaria del 2007, allorquando le plusvalenze e le minusvalenze non concorrevano alla determinazione dell'imponibile fiscale del reddito professionale.

La scelta effettuata all'epoca dal legislatore era coerente con il diverso sistema impositivo previsto in materia di redditi di impresa. Le imprese individuali potevano (ed ancora oggi possono) distinguere il patrimonio detenuto dall'imprenditore a titolo personale, rispetto ai "beni relativi" all'impresa. La distinzione deve essere effettuata sulla base dei beni iscritti nel registro degli inventari.

La medesima possibilità non è prevista per gli esercenti arti e professioni. I beni si considerano inseriti nell'attività avendo riguardo alle situazioni di fatto, cioè facendo riferimento al comportamento concretamente tenuto dal professionista. Non è prevista, almeno formalmente, la possibilità di distinguere il patrimonio del professionista rispetto ai beni impiegati nell'attività.

La diversità spiegherebbe la scelta del legislatore fatta a suo tempo circa l'irrilevanza delle plusvalenze e delle minusvalenze. Pertanto sarebbe auspicabile tornare a reintrodurre l'irrilevanza dei predetti componenti di reddito.

La modifica proposta può ben essere argomentata anche in considerazione delle finalità di semplificazione. Infatti, sono poco frequenti le ipotesi in cui i professionisti, al termine del ciclo di utilizzo di un bene strumentale, procedono effettuando la cessione dello stesso realizzando un plusvalore tassabile. L'ipotesi più ricorrente è costituita dalla distruzione o rottamazione dei beni strumentali.

La fatturazione e la rilevazione di plusvalenze, quasi sempre pari a "zero" o di importo risibile, con benefici pressoché irrilevanti per l'Erario, non giustifica gli adempimenti contabili che continuano a gravare sui contribuenti. Ciò soprattutto in un contesto in cui ulteriori adempimenti si aggiungono a quelli già in essere (spesometro, etc).

Una trattazione a parte deve essere effettuata, sia pure sinteticamente, per gli immobili utilizzati esclusivamente, quindi strumentali, per l'esercizio dell'attività professionale. Attualmente la deduzione delle quote di ammortamento del costo è limitata ai soli fabbricati acquistati nel triennio 1° gennaio 2007 – 31 dicembre 2009. La previsione determina già oggi, quindi prima ancora di effettuare alcuna modifica normativa, l'irrilevanza degli eventuali plusvalori realizzati in sede di determinazione del reddito di lavoro autonomo. La circostanza è strettamente collegata, tra l'altro, all'indeducibilità del costo di acquisto. In buona sostanza l'eliminazione della previsione relativa alla rilevanza delle plusvalenze immobiliari non darebbe luogo ad una diminuzione del gettito trattandosi già oggi, come anticipato, di plusvalori irrilevanti (non tassabili) dal punto di vista fiscale.

Invece continuerà a rimanere in vigore la previsione di cui all'art. 67 del TUIR. Pertanto gli eventuali trasferimenti immobiliari (con plusvalenza) effettuati dal professionista entro i cinque anni dall'acquisto costituiranno redditi diversi secondo quanto previsto dalla disposizione citata.

3.2.Determinazione del reddito di lavoro autonomo

1. All'articolo 54, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è abrogato il comma 3 – bis.

Relazione illustrativa della modifica

A partire dal 2007, in base a quanto stabilito dall'art. 102 (per le imprese) e dall'art. 54 (per i professionisti) del TUIR, i costi relativi all'ammortamento, ai canoni di locazione, o di noleggio e quelli di impiego e manutenzione relativi ad apparecchiature

terminali per i servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico sono deducibili parzialmente, nella misura dell'80 per cento, a prescindere dall'effettivo utilizzo. La deducibilità limitata opera anche con riferimento:

- ai costi dei servizi telefonici, ivi incluse le spese sostenute per l'acquisto delle ricariche telefoniche;
- ai costi relativi ai beni utilizzati per la connessione telefonica.

Pertanto, a titolo esemplificativo, sono soggette al predetto limite di deducibilità le spese sostenute per l'acquisto:

- del modem ovvero del router ADSL
- dell'eventuale software specifico.

I predetti costi, a parte il caso del professionista che esercita l'attività di lavoro autonomo presso la propria abitazione, sono integralmente inerenti essendo del tutto teorico l'impiego della "strumentazione telefonica" per finalità personali. Ciò soprattutto con riferimento alle spese di telefonia fissa relative alle sedi professionali adibite all'esercizio esclusivo dell'arte e della professione (non adibite ad uso promiscuo).

Si propone, quindi, la modifica della disposizione attualmente in vigore con l'eliminazione del predetto limite di deducibilità

3.3. Spese di viaggio, vitto e alloggio dei professionisti

1. All'articolo 54, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Le spese di viaggio, le prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande acquistate direttamente dal committente non costituiscono compensi in natura per il professionista."

Relazione illustrativa della modifica

Il problema della natura attribuibile (di compensi in natura) alle spese sostenute direttamente dal committente (di una prestazione professionale) relative alle prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande si pone anche per le spese di viaggio. Ad esempio l'organizzatore di un convegno potrebbe consegnare direttamente al professionista che interviene, quale relatore, un biglietto aereo o ferroviario prepagato. Probabilmente la disposizione attualmente in vigore disciplina espressamente l'esclusione delle spese alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande (sostenute direttamente dal committente) in quanto i predetti oneri sono

soggetti al limite massimo di deducibilità pari al 2 per cento dei compensi. Invece per le spese di viaggio non è prevista alcuna limitazione. Tuttavia, anche per tali oneri (le spese di viaggio) si pone il problema dell'attribuzione della qualificazione di compensi in natura qualora siano sostenuti direttamente dal committente.

Si osservi ancora come l'attuale formulazione normativa non sia in grado di determinare alcun incremento di gettito in favore dell'Erario. Infatti, se da una parte le spese di viaggio addebitate al committente costituiscono un compenso in natura assoggettato a ritenuta, dall'altra il professionista potrà considerare integralmente in detrazione le spese sostenute per il viaggio. L'unico effetto è costituito dall'applicazione della ritenuta, quindi da un'anticipazione finanziaria, qualora il committente della prestazione sia un sostituto di imposta. Successivamente, il professionista potrà scomputare la ritenuta subita durante la liquidazione delle imposte risultanti dal Modello Unico. L'operazione, al termine degli adempimenti, risulterà completamente neutrale. Conseguentemente l'esclusione (dalla tassazione) sin dall'origine delle spese di viaggio sostenute dal committente (attualmente rilevanti quali compensi in natura) che viene proposta in questa sede persegue essenzialmente finalità di semplificazione.

3.4. Deducibilità delle spese di formazione e accesso alla formazione permanente

1. All'articolo 54, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, le parole: "le spese di partecipazione a convegni, congressi e simili o a corsi di aggiornamento professionale, incluse quelle di viaggio e soggiorno sono deducibili nella misura del 50 per cento del loro ammontare" sono sostituite dalle seguenti: "entro il limite annuo di 10.000 euro, le spese per l'iscrizione a master e a corsi di formazione o di aggiornamento professionale nonché le spese di iscrizione a convegni, congressi e simili sono integralmente deducibili. Le spese relative alle prestazioni alberghiere e a somministrazione di alimenti e bevande inerenti alle spese di formazione di cui al periodo precedente sono deducibili integralmente e concorrono alla formazione del plafond di 10.000 euro".

Relazione illustrativa della modifica

La modifica proposta integra ulteriormente l'intervento di cui al disegno di legge avente ad oggetto il Job Act del lavoro autonomo. Oltre a confermare la deducibilità integrale delle spese di formazione entro il limite annuale di 10.000 euro viene ora prevista l'eliminazione dei limiti di cui al primo periodo del comma 5. In particolare, si propone di considerare integralmente deducibili le spese relative a prestazioni

alberghiere e alla somministrazione di alimenti e bevande se inerenti e quindi collegate alla partecipazione degli eventi formativi di cui al periodo precedente (master, convegni, corsi di aggiornamento e simili).

In questo caso si propone anche l'inapplicabilità dei limiti alla deducibilità ridotta dei predetti oneri nella misura del 75 per cento e per un importo complessivamente non superiore al 2 per cento dei compensi percepiti.

Le predette spese inerenti alla partecipazione dell'evento formativo dovranno concorrere alla formazione del plafond di 10.000 euro ai fini della deduzione integrale. Una volta superato il limite complessivo di 10.000 euro, le spese alberghiere e relative alla somministrazione di alimenti e bevande, torneranno ad essere deducibili nella misura ridotta del 75 per cento ed entro il limite complessivo del 2 per cento dei compensi percepiti nel periodo di imposta.

3.5. Determinazione del reddito di lavoro autonomo

1. All'articolo 54, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: "Le spese relative agli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) del testo unico dell'edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono deducibili in unica soluzione nell'esercizio stesso in cui sono state sostenute. E' consentita, a scelta del contribuente, limitatamente alle spese sostenute nell'esercizio in cui è iniziata l'attività, la deduzione in quote costanti nei cinque periodi d'imposta successivi. Le spese relative agli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b), c), d) ed e) del medesimo testo unico sono deducibili, nel periodo d'imposta di sostenimento, nel limite del 5 per cento del costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili, quale risulta all'inizio del periodo d'imposta dal registro di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni; l'eccedenza è deducibile in quote costanti nei cinque periodi d'imposta successivi. Per il primo periodo di imposta il plafond del 5 per cento deve essere determinato in base al costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili quale risulta al termine dell'esercizio. Per i beni ceduti o acquistati nel corso dell'esercizio, ai fini della determinazione del predetto limite non deve essere effettuato il ragguglio all'effettivo periodo di possesso. L'ammontare del predetto limite deve essere determinato avendo esclusivo riguardo al costo fiscalmente riconosciuto dei beni ammortizzabili e quindi tenendo eventualmente in considerazione i limiti alle deduzioni previsti dal testo unico delle imposte sui redditi. I medesimi criteri di deducibilità si

applicano alle spese di ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione degli immobili utilizzati nell'esercizio di arti e professioni posseduti da soggetti terzi.”

Relazione illustrativa della modifica

La modifica risponde all'esigenza di semplificare e definire espressamente con criteri applicabili più agevolmente la disciplina della deducibilità delle spese di ammodernamento, manutenzione e di ristrutturazione dei beni immobili strumentali.

La disciplina attuale distingue le spese ordinarie e straordinarie rispetto alle spese incrementative del costo degli immobili. La disposizione è difficilmente applicabile e presenta rilevanti margini di incertezza. Le indicazioni fornite dai principi contabili per le imprese possono rappresentare un ausilio per individuare le spese incrementative, ma sembrano difficilmente “adattabili” alla diversa realtà degli esercenti arti e professioni. Inoltre deve considerarsi che il costo sostenuto per l'acquisto dei beni immobili strumentali non è nella maggior parte dei casi ammortizzabile. L'unica eccezione è rappresentata dagli immobili strumentali acquistati nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2007 ed il 31 dicembre 2009.

E' sicuramente più semplice procedere ad una distinzione dei criteri di deducibilità a seconda della natura della spesa come individuata dal testo unico dell'edilizia. In base alla formulazione normativa di cui si propone la modifica le spese di manutenzione ordinaria sono deducibili in un'unica soluzione nell'esercizio in cui sono state sostenute. Al fine di evitare penalizzare i giovani professionisti che hanno iniziato l'attività e potrebbero avere un reddito non sufficiente (o anche una perdita) per considerare in deduzione i predetti costi, si consente di optare per la deduzione dei medesimi costi in cinque esercizi (in quote costanti) a partire dall'esercizio successivo rispetto a quello in cui è stata sostenuta la spesa.

Le spese straordinarie (manutenzione, ristrutturazione, etc), individuate anch'esse in base al testo unico dell'edilizia dovranno essere considerate in deduzione secondo i criteri già in vigore. La deduzione potrà essere fatta valere in un'unica soluzione entro il limite massimo del 5 per cento del costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili, quale risulta all'inizio del periodo d'imposta dal registro di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni. La parte eccedente è deducibile in cinque quote costanti a partire dal periodo di imposta successivo.

La disposizione attualmente in vigore è carente non individuando i criteri di determinazione del predetto plafond del 5 per cento nel periodo di imposta di inizio dell'attività. Per tale ragione si propone di fare riferimento in questo caso all'ammontare del costo dei beni materiali ammortizzabili esistente al termine del primo esercizio (al 31 dicembre).

La disposizione attualmente in vigore presenta anche numerose incertezze per ciò che riguarda i criteri di deducibilità dei medesimi oneri sostenuti su immobili di soggetti terzi. In base al testo normativo attualmente in vigore non risulta indicato alcun specifico criterio ai fini della deduzione. Non è chiaro, quindi, se sia possibile beneficiare della deduzione in un'unica soluzione in base al principio di cassa, ovvero se le suddette spese debbano essere suddivise, ed in base a quale criterio, (ai fini della deduzione) nei diversi esercizi. Si propone la modifica della disposizione adottando i medesimi criteri previsti per gli immobili detenuti a titolo di proprietà.

Risultano tra l'altro semplificati anche i criteri di determinazione del plafond del 5 per cento non assumendo rilevanza, ai fini della determinazione del valore dello stesso, le cessioni e gli acquisti di beni strumentali. Il predetto limite deve essere determinato facendo riferimento all'ammontare del costo fiscalmente riconosciuto.

3.6. Determinazione del reddito di lavoro autonomo

1. All'articolo 54, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 6 – bis è aggiunto il seguente comma: “7. Le spese sostenute per l'acquisto di giornali, riviste, periodici, enciclopedie e simili utilizzati esclusivamente per attività di aggiornamento professionale sono deducibili nella misura del 140 per cento. La maggiore quota è deducibile esclusivamente per le spese sostenute entro il 30 giugno 2017”.

Relazione illustrativa della modifica

La legge di Stabilità del 2016 prevede per le imprese e i professionisti, la possibilità di beneficiare di una “deduzione rinforzata” del costo relativo all'acquisto di beni strumentali nuovi impiegati nelle attività esercitate. La disposizione consente di incrementare del 40 per cento, ai soli fini fiscali, il costo sostenuto per l'acquisto dei predetti beni.

Il così incrementato, pari complessivamente al 140 per cento rispetto al costo effettivamente sostenuto è deducibile secondo il “piano di ammortamento” adottato dall'impresa o dal professionista.

La misura, la cui valutazione complessiva è sicuramente positiva, è vantaggiosa soprattutto per le imprese. La mole degli investimenti, effettuati e da effettuarsi nel periodo 15 ottobre 2015 – 31 dicembre 2016, sarà superiore soprattutto per le imprese che utilizzano nel processo produttivo impianti e macchinari. Gli esercenti arti e professioni potranno beneficiare della nuova misura soprattutto per l'acquisto di autovetture, probabilmente per le banche dati (secondo l'Agenzia delle entrate sono beni ammortizzabili), computer ed altre macchine elettroniche e mobili per l'ufficio.

Le tipologie di costi che caratterizzano l'esercizio di un'attività professionali sono molto diverse rispetto ad un'impresa. L'obbligo di formazione permanente determina, di fatto la necessità di sostenere un ammontare rilevante di spese relative all'acquisto di libri, riviste e simili. Si tratta, senza alcun dubbio, di oneri diversi rispetto alle "spese di investimento" incentivate con il c.d. maxi ammortamento, ma si propone di effettuare un ulteriore intervento in grado di "sostenere" anche questa diversa tipologia di oneri.

Si potrebbe ad esempio prevedere una "deduzione rinforzata" che avrebbe tra l'altro il vantaggio di incentivare maggiori "consumi" in settori, come quello dell'editoria, in crisi da diversi anni anche a seguito della diffusione di internet.

3.7. Limiti di deduzione delle spese e degli altri componenti negativi relativi a taluni mezzi di trasporto a motore, utilizzati nell'esercizio di imprese, arti e professioni, (ex art. 12 – bis)

1. All'articolo 164, comma 2, lettera b) del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni:
 - a) dopo le parole "nel caso di esercizio di arti e professioni in forma individuale, la deducibilità è ammessa, nella misura del"le parole"20 per cento" sono sostituite dalle parole "40 per cento";
 - b) dopo le parole "nel caso di esercizio delle predette attività svolte da società semplici e associazioni di cui all'articolo 5, i suddetti limiti sono riferiti a ciascun socio o associato"sono aggiunte le seguenti parole: "e sono incrementati nelle seguenti misure anche se l'attività di lavoro autonomo è svolta in forma individuale: Euro 25.000 per le autovetture e gli autocaravan, Euro 4.500 per i motocicli, Euro 2.100 per i ciclomotori, Euro 4.000 per le autovetture e gli autocaravan detenuti in noleggio, Euro 800 per i motocicli detenuti in noleggio e Euro 550 per i ciclomotori detenuti in noleggio".

Relazione illustrativa della modifica

È ampiamente dimostrabile che i mezzi di trasporto indicati dall'art. 164, comma 2, lett. b) del testo unico delle imposte sui redditi (autovetture, motocicli, etc) sono utilizzati prevalentemente quali beni strumentali nell'esercizio dell'attività. Solitamente la percentuale di utilizzo a fini professionali corrisponde alla misura almeno dell'80 per cento. I professionisti appartenenti all'area tecnica infatti non solo utilizzano in misura sensibilmente maggiore, rispetto ad altri professionisti, il mezzo di trasporto a causa della necessità di effettuare numerosi sopralluoghi tecnici (si pensi ad es. ai direttori dei lavori, ai coordinatori per la sicurezza nei cantieri, , ecc.) ma spesso lo utilizzano anche per il trasporto di strumentazioni tecniche necessarie allo svolgimento della stessa

attività professionale (ad es. strumentazione per prove penetrometriche, attrezzatura per prelievo di campioni di suolo o di altro materiale, ecc.).

Il limite di deducibilità attualmente in vigore, pari al 20 per cento del costo sostenuto (entro il massimale di 18.075,99), risulta inferiore a quello applicabile ai fini Iva. Ai sensi dell'art. 19-bis1 del D.P.R. n. 633/1972 l'Iva relativa alle autovetture è considerata detraibile nella misura corrispondente al 40 per cento.

In tal caso, anche per esigenze di semplificazione, il legislatore nazionale, nell'osservanza delle disposizioni comunitarie, ha "stimato" in misura forfetaria l'utilizzo dell'autovettura nell'ambito dell'attività professionale esercitata nella predetta misura del 40 per cento. L'intervento è stato necessario anche al fine di evitare l'apertura di una procedura di infrazione della UE nei confronti del Paese.

L'imposta sul valore aggiunto costituisce un tributo applicabile alle prestazioni rese nell'esercizio dell'arte e della professione. Se il legislatore ha ritenuto di dover forfetizzare l'uso dell'autovettura nell'attività entro il predetto limite del 40 per cento non si comprende per quale ragione lo stesso limite non debba valere ai fini delle imposte sui redditi. Una diversa soluzione presupporrebbe un utilizzo dell'autovettura diverso a seconda dell'attività – che sarebbe la stessa – ma in relazione al tributo applicabile. Nell'ipotesi di mancato adeguamento del limite sembrano tra l'altro palesarsi profili di dubbia legittimità costituzionale dell'art. 164 del TUIR.

Un innalzamento della percentuale di detrazione nel reddito di lavoro autonomo dal 20 al 40 per cento renderebbe uniformi le percentuali di semplificazione e ciò anche in ragione di evidenti esigenze di semplificazione. Si tratterebbe, nella sostanza, di tornare a considerare in detrazione il 40 per cento del costo, come previsto prima degli ultimi interventi normativi che hanno ridotto la percentuale di detraibilità prima al 27,5 per cento e successivamente al 20 per cento.

Contestualmente, anche per non vanificare gli effetti della modifica normativa, dovrebbero essere adeguati i massimali di spesa elevando quello previsto per le autovetture da 18.075,99 euro a 25.000 euro ed anche gli altri massimali previsti per i diversi mezzi di trasporto e per i contratti di noleggio.

Si propone, quindi, di elevare l'attuale misura che riconosce il costo fiscalmente deducibile nella percentuale del 20 per cento nella nuova percentuale del 40 per cento. Si propone altresì di incrementare i massimali di spesa per mere finalità di semplificazione, dopo aver effettuato la conversione dei valori in euro.

4. Proposta di modifica all'articolo 3 (*Clausole e condotte abusive*)

All'art. 3 sostituire il comma 3 e 4 con i seguenti:

3. Si considera abusivo, nel caso di inadempienza di una delle parti, il contratto che non prevede, anche relativamente ai pagamenti ivi indicati, di chiedere l'adempimento di ciò che è dal contratto stesso previsto ed in difetto la risoluzione ai sensi dell'art. 1453 c.c..

4. Si considera abusivo il contratto ove le parti pattuiscono compensi manifestamente sproporzionati rispetto all'opera prestata, tenuto conto dei costi sostenuti e documentati dal lavoratore autonomo (come, a titolo esemplificativo e non esaustivo, spese vive e manodopera specializzata).

5. Nelle ipotesi di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 il lavoratore autonomo ha diritto al risarcimento dei danni, anche promuovendo un tentativo di conciliazione mediante gli organismi abilitati.

5. Proposta di modifica all'articolo 5 (*Delega al Governo in materia di atti pubblici rimessi alle professioni ordinistiche*)

All'art. 5 comma 1 lett b sostituire il testo presente con il seguente testo integrato nella parte in grassetto:

*b) riconoscimento del ruolo sussidiario delle professioni ordinistiche, demandando agli iscritti l'assolvimento di compiti e funzioni finalizzati alla deflazione del contenzioso giudiziario, **anche relativamente a controversie insorte tra professionista e committente ed ai criteri da porre a fondamento per la liquidazione di onorari e spese relativi alle prestazioni professionali, nonché** ad introdurre semplificazioni in materia di certificazione dell'adeguatezza dei fabbricati alle norme di sicurezza ed energetiche, anche attraverso l'istituzione del fascicolo del fabbricato.*

6. Proposta di modifica all'articolo 8 (Deducibilità delle spese di formazione e accesso alla formazione permanente)

Modificare ed integrare l'art 8 del come di seguito:

<p>CAMERA DEI DEPUTATI N. 4135 — DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA il 3 novembre 2016 (v. stampato Senato n. 2233) PRESENTATO DAL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI (POLETTI) Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica il 3 novembre 2016</p> <p style="text-align: center;">Art. 8. <i>(Deducibilità delle spese di formazione e accesso alla formazione permanente)</i></p> <p>1. All'articolo 54, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, le parole: «; le spese di partecipazione a convegni, congressi e simili o a corsi di aggiornamento professionale, incluse quelle di viaggio e soggiorno sono deducibili nella misura del 50 per cento del loro ammontare» sono sostituite dalle seguenti: «. Sono integralmente deducibili, entro il limite annuo di 10.000 euro, le spese per l'iscrizione a <i>master</i> e a corsi di formazione o di aggiornamento professionale nonché le spese di iscrizione a convegni e congressi. Sono integralmente</p>	<p style="text-align: center;">PROPOSTE DI EMENDAMENTO</p> <p style="text-align: center;">Art. 8. <i>(Deducibilità delle spese di formazione e accesso alla formazione permanente, agevolazioni per i nuovi studi professionali, per attività di ricerca professionale e per i professionisti che operano in zone montane o svantaggiate)</i></p> <p>1. All'articolo 54, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, le parole: «; le spese di partecipazione a convegni, congressi e simili o a corsi di aggiornamento professionale, incluse quelle di viaggio e soggiorno sono deducibili nella misura del 50 per cento del loro ammontare» sono sostituite dalle seguenti: «. Sono integralmente deducibili, entro il limite annuo di 10.000 euro, le spese per l'iscrizione a <i>master</i> e a corsi di formazione o di aggiornamento professionale nonché le spese di iscrizione a convegni e congressi-includo quelle di viaggio e soggiorno. Sono integralmente deducibili, entro il limite annuo di 5.000 euro, le spese sostenute per i servizi personalizzati di certificazione delle competenze, orientamento,</p>
--	--

deducibili, entro il limite annuo di 5.000 euro, le spese sostenute per i servizi personalizzati di certificazione delle competenze, orientamento, ricerca e sostegno all'auto-imprenditorialità, mirate a sbocchi occupazionali effettivamente esistenti e appropriati in relazione alle condizioni del mercato del lavoro, erogati dagli organismi accreditati ai sensi della disciplina vigente. Sono altresì integralmente deducibili gli oneri sostenuti per la garanzia contro il mancato pagamento delle prestazioni di lavoro autonomo fornita da forme assicurative o di solidarietà».

ricerca e sostegno all'auto-imprenditorialità, mirate a sbocchi occupazionali effettivamente esistenti e appropriati in relazione alle condizioni del mercato del lavoro, erogati dagli organismi accreditati ai sensi della disciplina vigente. Sono altresì integralmente deducibili gli oneri sostenuti per la garanzia contro il mancato pagamento delle prestazioni di lavoro autonomo fornita da forme assicurative o di solidarietà».

2. Al professionista, che opera in forma singola o associata, che avvia uno studio professionale o che avvia attività di ricerca ed innovazione sono assicurate tutele e garanzie non patrimoniali per l'accesso al credito.

3.«I professionisti che operano in forma singola o associata, per gli investimenti effettuati nell'ambito della ricerca di metodologie e processi innovativi della professione, hanno diritto ad un credito di imposta del 20% riconosciuto fino ad un massimo della spesa di € 20.000,00 ».

4. Al professionista di prossimità che risiede ed opera sia in forma singola che associata in zone montane e svantaggiate possono essere affidati da parte della pubblica amministrazione entro la soglia dei 40.000 incarichi diretti di monitoraggio territoriale, di protezione civile e di supporto alla popolazione locale per la tutela dell'ambiente, del paesaggio e per la prevenzione del dissesto idrogeologico.

Relazione illustrativa della modifica

Una delle limitazioni di accesso alla professione è costituita dalla inadeguata accessibilità per i giovani professionisti al credito per l'avvio dello studio professionale (investimenti e costi di gestione per il primo periodo). **Si propongono, strumenti agevolativi dell'avvio dell'attività professionale attraverso la creazione di tutele e garanzie non patrimoniali per l'accesso al credito.**

La innovazione e la ricerca anche in ambito professionale, con lo sviluppo di metodologie e processi innovativi della professione, possono costituire importante strumento di crescita per i giovani professionisti. **Si propone, pertanto, che siano adeguatamente riconosciute agevolazioni per i professionisti che fanno investimenti nell'ambito della ricerca e dell'innovazione professionale per lo sviluppo di metodologie e processi innovativi della professione, attraverso la creazione di un credito di imposta.**

Il professionista di prossimità, colui che risiede ed opera in aree svantaggiate e montane potrebbe essere di supporto alla pubblica amministrazione, che è quasi sempre costituita da piccoli comuni, per i servizi di monitoraggio ambientale, di protezione civile e di supporto alla popolazione civile. La possibilità che gli possano essere affidati incarichi relativi a questi aspetti dalla pubblica amministrazione consente, da un lato, di agevolare chi risiede e opera in queste aree interne del paese, dall'altro lato di utilizzare la sua conoscenza del territorio per aspetti di monitoraggio ambientale, per la tutela dell'ambiente, del paesaggio e per la prevenzione del dissesto idrogeologico.